

SCHEMA DI CONTRATTO

Gara telematica sottosoglia comunitaria a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del "servizio di insegnamento della lingua inglese per i dipendenti e dirigenti di Puglia Sviluppo S.p.A."

CIG 77791830E5

TRA

Puglia Sviluppo (C.F. 01751950732), con sede in Modugno via delle Dalie snc (di seguito denominata Committente), in questo atto rappresentata da _____;

E

_____ (di seguito denominato Appaltatore) operatore economico di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con sede in _____ alla via _____, Codice fiscale _____, in questo atto rappresentato dal _____, nato a _____ il _____, nella qualità di _____ e residente per la carica presso _____.

PREMESSO

- che con Determina n. ___ del _____ Puglia Sviluppo ha determinato l'indizione di procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento del servizio di formazione linguistica (lingua inglese) per dipendenti e dirigenti di Puglia Sviluppo SPA;
- Puglia Sviluppo, in esecuzione della determinazione di cui al punto precedente, ha proceduto all'espletamento di apposita procedura aperta sulla piattaforma EmpULIA;
- che, con Determina n. ___ del _____, preso atto delle risultanze finali delle operazioni di verifica e valutazione condotte dalla Commissione Giudicatrice a ciò preposta in merito alle offerte pervenute, la stessa procedura è stata aggiudicata definitivamente a _____;

BOZZA

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a Euro _____, (euro _____);
- che tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1

FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati, oltre che dalle clausole del presente atto:

- a) Dal Disciplinare, dal capitolato speciale d'appalto adottati per la procedura di cui trattasi, parte integrante e sostanziali della Determina n. _____;
- b) dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- c) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara;
- d) dalle disposizioni tutte, di provenienza europea, nazionale e regionale, richiamate nel Capitolato suindicato, nonché da quelle altre eventuali disposizioni comunque applicabili alla fattispecie.

I contraenti dichiarano di conoscere i documenti su indicati alle lettere a), b) e c) che, conservati in atti presso gli uffici della Stazione Appaltante, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ed ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

ART. 2

OGGETTO

L'oggetto della procedura è l'acquisizione di servizi di insegnamento della lingua inglese per dipendenti e dirigenti di Puglia Sviluppo SPA che risulta puntualmente declinata e dettagliata in maniera più approfondita, sotto il profilo tecnico, nel capitolato speciale d'appalto.

L'Appaltatore si impegna irrevocabilmente ad eseguire il servizio come richiesto dal capitolato tecnico e relativi allegati, nel rispetto della propria offerta tecnica ed economica.

ART. 3

DURATA

L'inizio delle lezioni dovrà essere indicato nel "piano di lavoro" e l'attività didattica dovrà essere completata al massimo entro sei (6) mesi dall'avvio, salvo proroghe concordate tra le parti. Il contratto dovrà essere realizzato e completato entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione.

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 100/2018 Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui risulti più conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua della fornitura o del servizio aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore di Innovapuglia.

ART. 4

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

BOZZA

nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Puglia Sviluppo, nomina, quale Responsabile dell'esecuzione del presente contratto il Dott. Raffaele Bagnardi.

ART. 5

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività come innanzi indicate e come meglio espresse nel capitolato speciale d'appalto che è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a:

- comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto. In particolare, in caso di sostituzione di un docente, per consentire a Puglia Sviluppo SPA di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti, l'Appaltatore invierà, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio delle attività e/o delle lezioni, il curriculum del docente individuato per la sostituzione e Puglia Sviluppo SPA, valutata la figura professionale proposta, provvederà ad autorizzarne l'impiego;
- assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati a Puglia Sviluppo S.p.A. e ai terzi in occasione dell'esecuzione del presente servizio;
- tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico

BOZZA

dell'affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto in sede di gara; l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di Puglia Sviluppo, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne Puglia Sviluppo da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della gara in oggetto.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ART. 6

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA PRESTAZIONE

L'Appaltatore provvederà alla fatturazione delle attività prestate come di seguito indicato:

1. anticipo del 10% dell'ammontare dell'appalto a seguito della validazione del Piano di lavoro da parte del Rup in fase di esecuzione;
2. 15% con cadenza mensile in via posticipata in relazione all'avanzamento delle attività formative e sino alla conclusione delle attività stesse (6 rate). La rata finale verrà fatturata alla conclusione delle attività. Il pagamento di quest'ultima avverrà previa verifica dell'assenza di eventuali penali.

Puglia Sviluppo procederà al pagamento delle fatture elettroniche a 30 (trenta) giorni data fattura e previo accertamento della regolare prestazione e autorizzazione del RUP.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, commi 2, 2 bis e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le fatture devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG); in mancanza di tale indicazione, Puglia Sviluppo S.p.A. non potrà procedere al pagamento della fattura.

La fattura sarà soggetta al regime della scissione dei pagamenti e dovrà pertanto riportare la dicitura "Operazione soggetta a Split Payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'ex art. 17-ter del DPR 633/1972".

BOZZA

In ogni caso, i pagamenti saranno subordinati alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l'acquisizione del D.U.R.C.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 30 co.5 bis del D.Lgs.n.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2002 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile.

Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010.

Nel caso l'Appaltatore sia costituito da un'aggregazione di imprese, i pagamenti saranno effettuati mediante unico bonifico a favore della capogruppo mandataria, sui conti correnti dedicati che saranno comunicati alla committente secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010. La capogruppo mandataria provvederà a sua volta a corrispondere alle mandanti le somme loro spettanti.

ART. 7

INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e le condizioni di partecipazione alla gara, si fa riferimento a quanto previsto nella lettera di invito.

L'Appaltatore si impegna ad evitare conflitti d'interesse. Tali divieti si estendono ai soci, agli amministratori, ai dipendenti ed ai collaboratori dell'Appaltatore e delle singole imprese che partecipano alla prestazione della fornitura.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del Codice Etico di Puglia Sviluppo SPA. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all'Appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.

ART. 8

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore dovrà riconoscere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiarare di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.

L'Appaltatore risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo a PUGLIA SVILUPPO SPA o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 9

INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza della fornitura prestata dall'Appaltatore.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del Committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.

Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, è stabilito il seguente sistema di penali:

Tipo di inadempienza	Penale	Massimo di inadempienze consentite
Rilevanti e manifeste difformità rispetto alle specifiche tecniche proposte in sede di offerta ed inserite in contratto	€ 3.000,00	1
Conclusione attività formative entro 30 giorni lavorativi dal termine di cui al paragrafo C del Capitolato Speciale d'Appalto per cause non imputabili a Puglia Sviluppo	€ 500,00	non applicabile
Conclusione attività formative entro 60 giorni lavorativi dal termine di cui al paragrafo C del Capitolato Speciale d'Appalto per cause non imputabili a Puglia Sviluppo	€ 1.200,00	non applicabile
Conclusione attività formative oltre 60 giorni lavorativi dal termine di cui al paragrafo C del capitolato Speciale d'Appalto per cause non imputabili a Puglia Sviluppo	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo	non applicabile

L'applicazione delle penali compete al RUP su motivata proposta del DEC.

In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato o successivamente definite, il Committente ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, il Committente può, a sua insindacabile scelta, rivalersi sulla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, senza necessità di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'impresa a titolo di corrispettivo o ad altro titolo. Qualora l'importo della penale sia trattenuta sulla cauzione definitiva, l'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC, pena la risoluzione del contratto.

Su motivata richiesta dell'Appaltatore, è possibile la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore oppure che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse del Committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il RUP in fase di esecuzione.

In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del

BOZZA

contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, il Committente procede a contestare l'addebito all'Appaltatore secondo la procedura prevista all'art. 108 del d.lgs. n.50/2016.

La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) Sopravvenuta situazione di incompatibilità dell'Appaltatore (ai sensi dell'art. 7 del contratto e/o di quanto è specificato nel disciplinare);
- b) Violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);
- c) Perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) Mancato reintegro, nei tempi previsti, della cauzione definitiva dopo l'escussione parziale nell'ipotesi prevista al settimo capoverso del presente articolo;
- e) Altre ipotesi previste nel capitolato, diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- f) Altre ipotesi previste dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Committente per il rimanente periodo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di risoluzione del contratto, il Committente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

BOZZA

contratto per il completamento della fornitura dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario appaltatore. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario appaltatore in sede di offerta.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del giudice amministrativo o del giudice ordinario, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto ed indizione di nuova gara o di affidamento della fornitura ad altro soggetto.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART. 10

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva di Puglia Sviluppo SPA.

ART. 11

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 12

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall'Appaltatore al Committente, anche sotto forma documentale, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati "GDPR" (Regolamento (UE) 2016/679) come indicate nella Informativa ai sensi dell'Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR" che forma parte integrante del contratto.

ART. 13

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DEI DATI ELABORATI

La Ditta si obbliga ad agire in modo che il personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati, tutti i dati e le informazioni tecniche ed amministrative di cui venga a conoscenza o in possesso.

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONI DI AZIENDA E ATTI DI TRAFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE - CESSIONE DEL CREDITO

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'appaltatore, si applicherà l'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 15

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico di Puglia Sviluppo SPA o in solido con l'ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni indennizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile dell'esecuzione del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

BOZZA

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto da Puglia Sviluppo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Il responsabile dell'esecuzione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 co. 5 del citato decreto legislativo, il responsabile dell'esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Puglia Sviluppo si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 16

GRAVE ERRORE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Puglia Sviluppo proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, Puglia Sviluppo ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del

titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., Puglia Sviluppo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

ART. 17

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il contratto potrà risolversi, oltre che nei casi previsti dal presente contratto, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza delle prestazioni allorquando l'Appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l'intimazione ad adempiere a quanto necessario per eliminare la situazione di inadempienza, non ottemperi entro il termine perentorio che verrà da questi assegnato.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di Puglia Sviluppo e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

Resta salva ogni altra ipotesi o fattispecie risolutiva di legge.

ART. 18

DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "*disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare*", con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

BOZZA

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, Puglia Sviluppo effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 19

SUBAPPALTO

Non previsto.

ART. 20

FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 21

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso la ditta _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi alle prestazioni di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 22

SPLIT PAYMENT

BOZZA

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), si fa presente che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA (c.d. *reverse charge*), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, salvo che questi ultimi non abbiano natura di lavoratori autonomi esclusi dal suindicato sistema di *split payment*.

Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'Appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR 633/72; Puglia Sviluppo erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.

Bari, _____

Per Puglia Sviluppo

Per l'Appaltatore